

► Fatture elettroniche - regolarizzazione "agevolata" per violazioni formali

SCADENZA 31 marzo 2023

La Finanziaria 2023 prevede la possibilità della **regolarizzazione delle violazioni relative all'obbligo di emissione della fattura / invio dei corrispettivi giornalieri** tramite le definizioni agevolate nell'ambito delle disposizioni in materia di "tregua fiscale".

In particolare, l'emissione tardiva delle fatture/invio tardivo dei corrispettivi giornalieri può essere regolarizzata con la sanatoria delle violazioni formali, tramite il versamento della sanzione pari a **€ 200 per ciascun periodo d'imposta, se la violazione**, commessa fino al 31.10.2022, **non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA** (operazioni imponibili) ovvero **non rileva ai fini della determinazione del reddito** (operazioni non imponibili / esenti / non soggette ad IVA).

La scadenza per la regolarizzazione della violazione formale tramite il versamento del ravvedimento con modello F24 è il 31/03/2023.

Vi ricordiamo di **tenere sotto controllo la Pec**, poiché l'agenzia delle entrate potrà recapitare le **comunicazioni di "anomalia"** delle fatture elettroniche/corrispettivi elettronici trasmessi oltre i termini.

► Rottamazione quater

SCADENZA 30 aprile 2023

Si ricorda che sta per scadere la possibilità di presentare domanda per la rottamazione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La domanda per aderire alla definizione agevolata dovrà essere **inviata esclusivamente in modalità telematica entro il 30 aprile 2023**. Nell'istanza si andranno ad **indicare il numero delle rate** (al massimo 18) con cui si intende effettuare il pagamento delle somme dovute.

► Riduzione delle aliquote di accisa sulla birra retroattiva all'1/01/2023

SCADENZA 29 maggio 2023

Con la L. 14/2023, conversione del cd. Decreto Milleproroghe, sono state introdotte nuove disposizioni per le accise sulla birra, prevedendo un riordino dei trattamenti d'imposta applicabili nel settore dei prodotti alcolici, disciplinato dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995).

Il provvedimento, entrato in vigore il 28 febbraio scorso, ha previsto una **proroga delle agevolazioni** già statuite per l'anno 2022 sia per quanto riguarda le **aliquote di accisa applicabili alla birra** che le **agevolazioni per i birrifici** (con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, di cui all'art. 35, commi 3 bis e 3 quater del TUA).

Sono stati quindi rinnovati tali benefici, prevedendo l'**applicazione retroattiva al 1° gennaio 2023** e la conseguente possibilità, per gli operatori di settore, di **chiedere i relativi rimborsi**.

In particolare, sono state confermate le aliquote ridotte di accisa sulla birra nelle seguenti misure:

- **50%** per il prodotto realizzato nei birrifici aventi una produzione annua non superiore a **10.000 ettolitri**;
- **30%** per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai **30.000 ettolitri**;
- **20%** per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai **60.000 ettolitri**.

È stata prevista anche la **variazione dell'aliquota normale di accisa sulla birra**: con efficacia dal 1° gennaio 2023, è stata diminuita da euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato ad **euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato**. Di tale riduzione si avvalgono anche i birrifici già citati, che possono cumulare la contestuale conferma delle aliquote ridotte di accisa previste per le specifiche soglie di produzione.

Il soggetto obbligato d'imposta è l'unico esercente legittimato a richiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo tra il 1° gennaio 2023 e la data ultima di vigenza (27 febbraio 2023) dell'aliquota normale nella misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

La richiesta di rimborso deve essere inoltrata **tramite il proprio indirizzo pec**, già comunicato all'Amministrazione ai sensi dell'art. 19 bis, comma 2, del TUA, all'Ufficio delle dogane competente per territorio sull'impianto di immissione in consumo della birra.

L'istanza dovrà essere presentata **entro il 29 maggio 2023**.

Il rimborso sarà accordato dall'Ufficio **esclusivamente mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa**, a scomputo dei successivi pagamenti del tributo dovuti dall'operatore.

Per maggiori informazioni e per procedere con la domanda contattare gli uffici fiscali della zona:

Cuneo 0171 67978 • Alba 0173 35026 • Mondovì 0174 43545 • Fossano 0172 634015 • Saluzzo 0175 42443